

INTERROGAZIONE n. 309

*ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 99 del Regolamento interno.*

OGGETTO: Impianto cocleare, quali i tempi per la determina degli extra LEA?

PREMESSO CHE

- La salute è un diritto fondamentale. Non deve essere né un privilegio né una concessione, come afferma l'articolo 32 della Costituzione che recita: *“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti”*;
- Analoghi principi e valori di universalità, uguaglianza ed equità sono inoltre richiamati nella legge 833 del 1978 che all'articolo 1 recita: *“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività mediante il servizio sanitario nazionale. La tutela della salute fisica e psichica deve avvenire nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana. Il servizio sanitario nazionale è costituito dal complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attività destinati alla promozione, al mantenimento ed al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione senza distinzione di condizioni individuali o sociali e secondo modalità che assicurino l'eguaglianza dei cittadini nei confronti del servizio. L'attuazione del servizio sanitario nazionale compete allo Stato, alle regioni e agli enti locali territoriali, garantendo la partecipazione dei cittadini. Nel servizio sanitario nazionale è assicurato il collegamento ed il coordinamento con le attività e con gli interventi di tutti gli altri organi, centri, istituzioni e servizi, che svolgono nel settore sociale attività comunque incidenti sullo stato di salute degli individui e della collettività. Le associazioni di volontariato possono concorrere ai fini istituzionali del servizio sanitario nazionale nei modi e nelle forme stabiliti dalla presente legge”*;
- Gli investimenti in politiche di salute non solo non sono un costo, bensì un presupposto anche di benessere sociale ed economico;

CONSTATATO CHE

- il DPCM del 29/11/2001, recante “Definizione dei livelli essenziali di assistenza”, aveva previsto la facoltà per le Regioni di introdurre autonomamente prestazioni/servizi non compresi negli allegati al DPCM stesso, stabilendo, in particolare, che la fornitura annuale del materiale di manutenzione ai cittadini portatori di impianto cocleare fosse assicurata, fino ad un limite di spesa annuo di € 600,00 per assistito;
- con la Deliberazione n. 39-5182 del 29/01/2007 la Giunta Regionale, nel disciplinare alcuni aspetti delle modalità di assistenza a favore delle persone con disabilità uditive, ha assicurato

la fornitura annuale del relativo materiale di manutenzione fino ad un limite di spesa annuo di € 600,00 per ciascun soggetto dei Centri che effettuano l'impianto uditivo;

- con riferimento alla fornitura di pile ricaricabili e carica batterie a favore di cittadini portatori di impianto cocleare la copertura della relativa spesa a carico del Servizio Sanitario Regionale è stata successivamente prorogata negli anni, con relativi provvedimenti della Direzione regionale competente;
- nel DPCM 12 gennaio 2017, a oggetto "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502", non è prevista l'erogazione a carico del SSN di materiale d'uso per impianti cocleari (pile e caricabatterie);

DATO ATTO CHE

- con DGR n. 38 - 7629 del 21.05.2014 avente ad oggetto "Criteri di utilizzo e di riparto delle risorse afferenti il capitolo 157098 – Interventi e servizi destinati a soggetti in condizioni di specifiche fragilità sociali - per l'anno 2014" la Regione Piemonte ha inteso destinare risorse finanziarie proprie per garantire la continuità dell'erogazione specificatamente per le persone che versano in condizioni di fragilità sociale e spesso anche in condizioni di difficoltà economiche e che richiedono un'attenzione particolare al fine di evitare ulteriore emarginazione e peggioramento delle condizioni sanitarie;
- con D.D. n. 656 del 23.07.2014, nell'ambito degli Ausili tecnici e materiale non inseriti nel nomenclatore tariffario, si è disposto lo stanziamento delle risorse per il materiale d'uso per processore esterno impianto cocleare;
- la citata D.G.R. n. 38-7629 del 21/05/2014, con riferimento agli ausili tecnici e al materiale non inseriti nel nomenclatore tariffario D.M. 332/99, ha stabilito, tra l'altro, che i beneficiari del contributo da parte della Regione debbano avere una dichiarazione ISEE inferiore ai 38.000 euro e che la gestione materiale delle attività istruttorie e contabili sia mantenuta in capo alle AASSLL piemontesi;

RILEVATO ALTRESÌ CHE

- Nell'anno 2024 la determinazione per la concessione dei finanziamenti è arrivata solo a novembre con la D.D. 25 novembre 2024, n. 806;
- Soltanto 67 persone hanno richiesto il contributo nel 2023 e molte di queste hanno denunciato, attraverso l'Associazione Portatori Impianto Cocleare, per il 2024 gravi disagi, che negano a pazienti già vulnerabili l'accesso a strumenti e dispositivi che migliorano significativamente la loro qualità della vita e la loro indipendenza;

SI INTERROGA LA GIUNTA PER SAPERE

- Se e quando verranno rinnovati i finanziamenti alle misure sopra citate e entro quando i cittadini potranno usufruire dei contributi previsti